

## IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE I CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dottoressa Matilde Betti

Presidente

Dottor Bruno Perla

- Giudice

Dottoressa Maria Cristina Borgo

- Giudice Relatore ed Estensore

esaminati gli atti e lette le difese,

ha pronunziato il seguente

## DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 6770/18 RVG avente ad oggetto : ricorso ex art.95 D.P.R. 396/2000.

\*\*\*

con sentenza resa da questo Tribunale di data 10-31 gennaio 2017 N. 3, passata in cosa giudicata, che le ricorrenti Signore presentavano istanza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di affinchè provvedesse ad anteporre ai sensi dell'art.299 c.c. il cognome dell'adottante al cognome dell'adottata, cittadina straniera, che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di con provvedimento protocollato al N. 5566/2018 del 7 luglio 2018 rifiutava di procedere in tale senso, adducendo che la sentenza di adozione – regolarmente trascritta – disponeva solamente in materia di adozione ma non modificava le generalità dell'adottata, con la conseguenza che soltanto quando la Signora avesse





acquistato la cittadinanza italiana si sarebbe potuto applicare l'art.299 c.c. (ciò secondo le direttive impartite dal Ministero dell'Interno nel Massimario dell'Ufficiale di Stato Civile edizione 2012 al Capitolo VII),

che con il presente ricorso le Signore impugnavano il suddetto rifiuto, chiedendo fosse ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere ad anteporre ai sensi dell'art.299 c.c. il cognome dell'adottante al cognome dell'adottata quale automatica conseguenza della intervenuta sentenza di adozione,

che veniva acquisito il parere favore del Pubblico Ministero, osserva:

si premette che la Signora è cittadina straniera e che la sentenza di adozione così come la presente pronunzia non hanno effetti di per sé sulla cittadinanza della Signora

ciò detto, non vi è nessun divieto di legge espresso – né nell'art.299 c.c. né in altre disposizioni normative - che non consenta di procedere anteponendo il cognome dell'adottante al cognome dell'adottata una volta pronunziata l'adozione nel caso in cui l'adottata sia cittadina straniera;

ciò nulla ha a che vedere di per sé con l'acquisizione della cittadinanza da parte dell'adottata;

nessuna parte solleva contrarietà di altro genere;

non vi è poi necessità alcuna di integrare o correggere la sentenza di adozione, atteso che – come da costante giurisprudenza di questo Tribunale – una volta pronunziata l'adozione gli effetti di cui all'art.299 c.c. sono una conseguenza logico giuridica che non necessita di una specifica pronunzia sul punto da parte del Tribunale,







dovendo l'Amministrazione ricevente semplicemente dare esecuzione alla norma e anteporre all'adottata il cognome dell'adottante;

il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento;

la particolarità della questione trattata e la posizione delle parti portano alla integrale compensazione delle spese di lite.

## P.Q.M.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso,

## DISPONE

Che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di provveda ad anteporre al cognome dell'adottata Signora il cognome dell'adottante Signora.

Spese compensate.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 30 dicembre 2019.

Il Giudice Relatore

Dott. Maria Cristina Borgo

Il Presidente

Dott. Mat



